

DEL-98 -2020

OGGETTO: Proroga di Validità del Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina ed Isola Verde.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia e la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n.2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n.63 del 04.08.2009;
- con deliberazione della C.C. n. 185 del 22/12/2009 è stata approvata la variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina ed Isola Verde, che ai sensi dell'art.20, comma 9[^] della L.R.V. n. 11/2004, ha efficacia per anni 10;
- lo stesso articolo 20 della citata legge regionale al comma 11[^] così recita " il Comune e può prorogare la validità del piano per un periodo non superiore a cinque anni";
- rimane ferma la volontà dell'Amministrazione Comunale di vedere attuate le previsioni contenute in tale strumento urbanistico;

CONSIDERATO CHE:

- la programmazione urbanistica di livello comunale ha confermato la vocazione produttiva di tale area inserendola all'interno dei centri urbanizzati consolidati di cui alla legge regionale n.14/2017, approvati con D.G.C. n. 163 del 24/08/2017;
- dovendo attuare, come deciso dall'Amministrazione Comunale, gli interventi in esso previsti, si rende necessaria la proroga della sua validità, ai sensi del comma 11[^] dell'art.20 della L.R. 23/04/2004 n.11, per un periodo di anni cinque e cioè fino alla data del 22/12/2024;
- preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 espresso dal Dirigente del servizio sulla proposta della presente deliberazione;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sottosezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'Ente.

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- il provvedimento sindacale n.9 in data 11/03/2020 con il quale è stato nominato il Dott. Gianni Favaretto

dirigente del Settore Urbanistica;
- l'art. 20, della L.R. n° 11/2004 s.m.i.;
a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI PROROGARE di ulteriori anni cinque, a far data dalla scadenza, ai sensi e per gli effetti del disposto del comma 11[^] della L.R. n.11/2004, i termini di validità del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde, approvato con D.C.C. n. 185 del 22/12/2009 e successive varianti;

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Urbanistica gli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione.

DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs 33/2013 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sottosezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'Ente.